

**INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA**  
**20/2021**  
**A cura di d. Bruno Bordignon**

**620/21 Lavoro agile e permessi 104 ad ore: risponde l'Ispettorato Nazionale del Lavoro**

di *Avv. Marco Barone*

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 7152/2021, in risposta alle perplessità sollevate dalla CGIL Funzione Pubblica riguardanti la presunta incompatibilità sostenuta dalla PA, interviene sulla questione dei permessi ex L.104/1992 affermando che possono essere fruiti a ore anche durante lo smart working.

**Sì ai permessi 104 ad ore durante il lavoro agile**

“Appare necessario precisare che con la nota di questa Direzione prot. 6964 del 22 aprile u.s., nonché con la nota ivi richiamata prot. 10315, sono state rappresentate –evidentemente in modo non sufficientemente chiaro -le ragioni per le quali può ritenersi senz'altro fruibile in modo frazionato il permesso durante il lavoro agile. Se da un lato, infatti, con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall'altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata –e dunque la possibilità di fruirne –ove il lavoratore ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile. Diversamente, ove si ritenga che l'esigenza personale potrà essere soddisfatta durante la propria modulazione organizzativa dell'attività lavorativa, non sarà necessario ricorrere allo strumento del permesso orario. Come ribadito nelle note citate, detta interpretazione è posta a tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile, cui è connaturata l'autorganizzazione e dunque la conciliazione vita-lavoro. Ove detta conciliazione non risulti possibile potrà perciò esercitarsi il diritto alla fruizione frazionata del permesso”.

Ricordiamo che per gli ATA tale questione è normata espressamente dall'articolo 32 del CCNL Scuola: *I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.*

[Lavoro agile e permessi 104 ad ore: risponde l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Orizzonte Scuola Notizie](#)